



# CITTÀ DI BARONISSI

## Provincia di Salerno

P.za della Repubblica C.A.P. 84081

C.F.: 80032710651 Part.IVA: 00247810658

Prot. 22663

Ord. N.69 dell'08.09.2020

### II SINDACO

#### Premesso :

-che nel territorio di Baronissi sono presenti numerosi appezzamenti di terreni adibiti alla corilicoltura;  
- che la raccolta delle nocciole è effettuata con l'utilizzo di macchine aspiratrici/soffiatrici che agevolano la raccolta, ma causano un'eccessiva produzione di polveri che inevitabilmente formano una fitta cappa irrespirabile,creando disagi ai cittadini;

**Ritenuto necessario**, pertanto, disciplinare il ciclo di raccolta delle nocciole, al fine di evitare situazioni di rischio per la salute pubblica, e conciliando nel contempo le esigenze dei cittadini e quelle degli agricoltori e degli operatori del settore.

**Visto** il D.Lgs.152/2006

**Visto** l'art. 50 c 54 del D.Lgs.152/2006

**Visto** l'art.674 C.P.

### ORDINA

**La pulizia, la raccolta o la cernita delle nocciole con sistemi di aspirazione e/o similari suscettibili di ingenerare polveri, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- 1 **E'VIETATO** in fascia posta ad una distanza inferiore a mt.50 da abitazioni, opifici, edifici pubblici ecc., e/o centri abitati e da arterie provinciali e comunali principali, la pulizia, la raccolta o la cernita delle nocciole con sistemi di aspiranti/soffianti;
- 2 **Nella fascia ricompresa tra mt. 50 e mt.100, da abitazioni, opifici, edifici pubblici ecc.e/o centri abitati e da arterie provinciali e comunali principali, la raccolta potrà effettuarsi in condizioni metereologiche favorevoli esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;**
3. **Nella fascia oltre i mt.100 da abitazioni, opifici, edifici pubblici ecc., e/o centri abitati e da arterie provinciali e comunali principali, la raccolta potrà effettuarsi in condizioni metereologiche favorevoli, dalle ore 6.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.**

### E' FATTO OBBLIGO

Ai titolari dei fondi ,nell'ipotesi di cui **al punto 2)** di fornire con preavviso di 24 ore rispetto alla raccolta, idonea informazione mediante affisso sul confine del fondo,di raccolta.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscono reato, a norma dell'art.7-bis D.lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. le violazioni della presente Ordinanza sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

La mancata sospensione dell'attività esercitata in contrasto con la presente ordinanza comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria ex art. 650 C.P..

Avverso la presente Ordinanza è possibile ricorrere al competente Tar Campania-sezione Salerno entro 60gg dalla pubblicazione/notifica.

Manda copia della presente:

Comando Polizia Municipale di Baronissi;

Alla Stazione Carabinieri di Baronissi;

Alla Stazione Forestale di Mercato San Severino competente per territorio;

Al Settore Patrimonio Ambiente e Servizi Esterni.

**Il Sindaco**

**(Dott. Gianfranco Valiante)**